

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, primo periodo, sostituire le parole: il numero con le seguenti: la piccola quantità, ai sensi della lettera c) dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva stessa.*

1. **833.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, primo periodo, dopo la parola: numero aggiungere le seguenti: rigidamente limitato.*

1. **834.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, primo periodo, dopo la parola: numero aggiungere la seguente: limitato.*

1. **835.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, primo periodo, sostituire le parole: dei capi con le seguenti: degli esemplari di fauna omeoterma in piccole quantità.*

1. **836.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, primo periodo, dopo la parola: capi aggiungere le seguenti: di fauna omeoterma dannosa che sono, ai sensi della presente legge, gli unici.*

1. **837.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, primo periodo, dopo la parola: capi aggiungere le seguenti: per ciascuna specie.*

1. **838.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, primo periodo, sostituire la parola: giornalmente con le seguenti: per ciascuna mezza giornata di prelievo.*

1. **839.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, primo periodo, sostituire le parole: complessivamente prelevabili nel periodo con le seguenti: prelevabili nel periodo in modo da mantenere la consistenza numerica delle specie.*

1. **841.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, primo periodo, dopo la parola: complessivamente aggiungere le seguenti: in ciascuna zona.*

1. **840.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, primo periodo, sostituire la parola: prelevabili con la seguente: catturabili.*

1. **842.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, primo periodo, dopo la parola: prelevabili aggiungere le seguenti: ma non cacciabili.*

1. **843.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, primo periodo, sopprimere le parole: nel periodo.*

1. **844.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, primo periodo, sostituire le parole: nel periodo con le seguenti: per ogni specie in riferimento alla durata della deroga.*

- 845.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, primo periodo, sostituire le parole: nel periodo con le seguenti: nel ristretto limite di tempo richiesto dalla direttiva 79/409/CEE.*

- 846.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, primo periodo, dopo le parole: nel periodo aggiungere le seguenti: , il divieto di cattura per la cessione a fini di richiamo.*

- 848.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, primo periodo, dopo le parole: nel periodo aggiungere le seguenti: , vietando comunque il deterioramento o la distruzione intenzionale dei siti di riproduzione e di riposo.*

- 849.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, primo periodo, dopo le parole: nel periodo aggiungere le seguenti: in relazione alla consistenza delle popolazioni di ciascuna specie.*

- 847.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, primo periodo, dopo le parole: nel periodo aggiungere le seguenti: tenuto conto del-*

*l'esigenza di salvaguardare specie che richiedono particolare attenzione per la specificità del loro habitat.*

- 850.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, primo periodo, dopo le parole: nel periodo aggiungere le seguenti: di deroga, che non può essere di durata superiore a 24 ore.*

- 852.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, primo periodo, dopo le parole: nel periodo aggiungere le seguenti: strettamente necessario al soddisfacimento delle esigenze di sicurezza e salute pubblica.*

- 853.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: controlli con le seguenti: il potenziamento delle strutture preposte al rigido controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della suddetta direttiva.*

- 855.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: controlli aggiungere le seguenti: pubblici tesi a garantire la tutela della fauna omeoterma ed il rispetto della normativa comunitaria e nazionale.*

- 856.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e le forme con le seguenti: l'autorità abilitata a garantire la rigidità.*

- 857.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: forme aggiungere le seguenti: particolarmente stringenti.*

1. **858.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: forme aggiungere la seguente: rigorose.*

1. **859.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: vigilanza aggiungere le seguenti: e tutela della fauna omeoterma.*

1. **860.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: vigilanza aggiungere la seguente: continua.*

1. **861.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: cui il prelievo è soggetto con le seguenti: , alle quali la cattura e la detenzione sono sottoposti al fine di garantire l'esclusione dell'attività venatoria tra quelle esercitabili in deroga,*

1. **862.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: il prelievo è soggetto con le seguenti:*

l'esercizio delle deroghe è assoggettato per assicurare la tutela della fauna protetta dalla direttiva 79/409/CEE .

1. **863.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: è soggetto aggiungere le seguenti: , in aggiunta a quanto previsto all'articolo 27,*

1. **864.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: è soggetto aggiungere le seguenti: , le sanzioni relative ai soggetti che svolgono attività venatoria anziché il solo esercizio della cattura o detenzione di uccelli, nonché l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite dalla direttiva in oggetto sono stabilite.*

1. **865.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: organi aggiungere la seguente: pubblici.*

1. **866.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: incaricati della stessa con le seguenti: dello Stato deputati a garantire il rispetto delle prevalenti finalità di protezione ambientale.*

1. **867.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: della stessa con le seguenti: dallo Stato di verificare il rispetto delle norme*

a tutela della fauna omeoterma nell'esercizio della deroga e il rispetto dei limiti stabiliti.

- 1. 868.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: della stessa con le seguenti: dallo Stato.*

- 1. 869.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: della stessa aggiungere le seguenti: , nonché la motivazione, con riferimento alle ragioni indicate al paragrafo 1 dell'articolo 9 della citata direttiva.*

- 1. 870.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: , fermo restando fino alla fine del periodo con le seguenti: nonché il piano di controllo e di vigilanza che verrà attuato in relazione alle deroghe e l'elenco dei soggetti incaricati dei controlli e della vigilanza, che non può comprendere le guardie volontarie delle associazioni venatorie.*

- 1. 871.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: , fermo restando fino alla fine del periodo con le seguenti: , nonché la programmazione dettagliata dell'attività di controllo e di vigilanza, che viene affidata ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'ar-*

*ticolo 27, con esclusione delle guardie volontarie delle associazioni venatorie.*

- 1. 872.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: , fermo restando fino alla fine del periodo con il seguente periodo: La vigilanza e i controlli di cui al periodo precedente sono affidati ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 27, con esclusione delle guardie volontarie delle associazioni venatorie.*

- 1. 873.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: , fermo restando fino alla fine del periodo con il seguente periodo: La vigilanza venatoria e i controlli di cui al periodo precedente sono affidati entrambi al Corpo forestale dello Stato e alle guardie ecologiche e zoofile.*

- 1. 874.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: restando aggiungere le seguenti: l'obbligo di esclusione della caccia e la applicabilità di.*

- 1. 875.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: quanto previsto dall'articolo 27, comma 2 con le seguenti: il divieto di autorizzazione all'esercizio di attività venatoria da parte del provvedimento di deroga.*

- 1. 876.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le pa-*

*role*: quanto previsto dall'articolo 27, comma 2 con le seguenti: il procedimento a garanzia dell'uniforme applicazione della tutela dell'avifauna e la prevalenza dell'interesse alla salvaguardia ambientale.

1. **877.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole*: quanto previsto *aggiungere le seguenti*: dalle norme a tutela della fauna omeoterma e, in particolare,

1. **878.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole*: quanto previsto *aggiungere le seguenti*: a tutela della fauna omeoterma e quanto prescritto.

1. **879.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, dopo le parole*: dall'articolo 27, *aggiungere le seguenti*: comma 1 e.

1. **880.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole*: comma 2.

1. **881.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole*: , ad esclusione delle guardie volontarie delle associazioni venatorie, alle quali non può essere affidata l'attività di controllo e di vigilanza.

1. **882.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente*: Ai fini dell'attività di controllo e di vigilanza le guardie volontarie delle associazioni venatorie devono essere affiancate obbligatoriamente dalle guardie ecologiche e zoofile.

1. **883.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente*: Le guardie volontarie delle associazioni venatorie alle quali viene affidata l'attività di controllo e di vigilanza non possono esercitare attività venatoria per almeno cinque anni.

1. **884.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente*: In relazione alle deroghe, le regioni, sentite le province, provvedono alla elaborazione di un piano straordinario di controllo e di vigilanza per l'attuazione del quale dovrà essere destinata una adeguata quota di risorse finanziarie.

1. **885.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente*: In particolare, le risorse di cui all'articolo 66, comma 14, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono destinate esclusivamente al potenziamento dell'attività di controllo e di vigilanza.

1. **886.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

1. **887.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Le deroghe devono contenere un termine espresso di durata, rispettoso del calendario venatorio vigente e strettamente necessario al soddisfacimento delle ragioni di pubblica necessità che ne hanno determinato l'adozione.

1. **888.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:* D'intesa con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e le associazioni ambientaliste, le regioni individuano i soggetti abilitati al prelievo ai quali si applica una sovrattassa di euro 1549,37 per il 2002, di euro 2582,28 per il 2003 e di euro 5164,57 per gli anni successivi.

1. **889.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Ai soggetti abilitati al prelievo in deroga, individuati dalle regioni, d'intesa con l'Istituto nazionale di fauna selvatica (Infs) e le associazioni di protezione ambientale, la tassa erariale di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 19792, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995 è stabilita in euro 516,46.

1. **890.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Costituiscono soggetti abilitati al prelievo in deroga: il Corpo forestale dello Stato e la Guardia di finanza.

1. **891.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:* I carabinieri in pensione sono i soggetti abilitati.

1. **892.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:* La realizzazione delle deroghe è riservato esclusivamente al corpo forestale dello Stato.

1. **893.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Le guardie forestali sono i soli soggetti abilitati al prelievo in deroga.

1. **894.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* I soggetti con le seguenti: Esclusivamente le guardie forestali ed i ricercatori universitari possono essere.

*Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole:* in deroga aggiungere la seguente: e.

1. **895.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola:* soggetti aggiungere le seguenti: laureati, preparati ed.

1. **896.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: soggetti aggiungere le seguenti: scelti fra i membri del Corpo forestale dello Stato.*

1. **897.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: abilitati con le seguenti: autorizzati dallo Stato.*

1. **898.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: abilitati aggiungere le seguenti: a catturare o detenere nei limiti del.*

1. **913.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: abilitati aggiungere le seguenti: preparati ed autorizzati.*

1. **905.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: abilitati aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 19, comma 2,*

1. **910.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: abilitati aggiungere le seguenti: tra quelli di cui al comma 1 dell'articolo 4.*

1. **911.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: abilitati aggiungere le seguenti: , tra i quali non rientrano comunque i cacciatori e le guardie venatorie,*

1. **899.** Carlucci, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Licastro Scardino.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: abilitati aggiungere le seguenti: , tra cui non possono essere ricompresi cacciatori,*

1. **900.** Russo Spena, Vendola, Pecoraro Scanio.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: abilitati aggiungere le seguenti: , che non possono comunque prevedere l'inclusione dei cacciatori,*

1. **901.** Nuvoli, Azzolini.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: abilitati aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle guardie venatorie,*

1. **902.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: prelievo aggiungere le seguenti: comunque sempre non venatorio, esercitato.*

1. **914.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: in deroga con le seguenti: non venatorio.*

1. **915.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: in deroga aggiungere le seguenti:* , le condizioni obiettivamente verificabili idonee a consentire impieghi misurati di piccole quantità di determinati uccelli nonché i metodi selettivi di cattura e detenzione.

1. **903.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: in deroga aggiungere le seguenti:* e la stima della popolazione di fauna selvatica sul territorio.

1. **904.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: in deroga aggiungere le seguenti:* e le modalità di esercizio di prelievo.

1. **907.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: in deroga aggiungere le seguenti:* e le condizioni di rischio.

1. **908.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: in deroga aggiungere le seguenti:* nonché una valutazione dei danni che possano arrecare ai fondi.

1. **909.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: in deroga aggiungere le seguenti:* nonché i

soggetti addetti all'esercizio di pratiche di dissuasione pacifica sull'avifauna.

1. **912.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: in deroga aggiungere le seguenti:* , ai quali viene applicata una sovrattassa erariale di euro 516,46 per ogni specie oggetto della deroga,

1. **916.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: vengono aggiungere le seguenti:* autorizzati nominalmente dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio tra quelli.

1. **917.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: individuati aggiungere le seguenti:* , in numero non superiore a cinque per provincia.

1. **918.** Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Licastro Scardino, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: individuati aggiungere le seguenti:* , in numero non superiore a otto per provincia.

1. **919.** Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Licastro Scardino, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola:*

individuati *aggiungere le seguenti*: , in numero non superiore a dieci per provincia.

1. **920.** Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Licastro Scardino, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: regioni con le seguenti: associazioni ambientaliste e a tutela della fauna selvatica omeoterma.*

1. **922.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: dalle regioni, aggiungere le seguenti: su proposta delle associazioni ambientaliste,*

1. **921.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: dalle regioni, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro delle politiche agricole ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,*

1. **923.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: d'intesa fino alla fine del periodo con il seguente periodo: Fermo restando che la deroga non può in nessun caso costituire esercizio di caccia, le regioni non possono estendere la stagione di caccia oltre il 31 gennaio.*

1. **925.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: d'intesa con con la seguente: sentiti.*

1. **926.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: d'intesa con aggiungere le seguenti: il Corpo forestale dello Stato, nonché con.*

1. **927.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: d'intesa con aggiungere le seguenti: il Corpo delle guardie ecologiche, nonché con.*

1. **928.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: d'intesa con aggiungere le seguenti: le associazioni ambientaliste, nonché con.*

1. **929.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed.*

1. **924.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ambiti territoriali di caccia (ATC) aggiungere le seguenti: , integrati con un numero di esperti ornitologi e membri designati dalle associazioni ambientaliste in modo da non rendere prevalenti gli esponenti delle associazioni venatorie,*

1. **931.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: ed i comprensori alpini.*

1. **932.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* , fra quelli previsti dall'articolo 19, comma 2.

- 1. 935.** Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Licastro Scardino, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* , fra quelli previsti per il controllo faunistico dall'articolo 19, comma 2.

- 1. 934.** Luigi Pepe, Rocchi.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* , fra quelli previsti per l'attuazione dei piani di cui all'articolo 19, comma 2.

- 1. 936.** Azzolini, Zanella, Rocchi.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* , nonché con le associazioni che hanno quale scopo la tutela della fauna oggetto di deroga.

- 1. 933.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* , nonché con l'Arma dei carabinieri.

- 1. 937.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* , nonché con la Guardia di finanza.

- 1. 938.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* al fine di garantire che nelle zone oggetto di deroga non avvenga l'esercizio della caccia a fini di diporto.

- 1. 939.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* È condizione necessaria e propedeutica all'esercizio delle deroghe la conduzione di studi da parte di organismi scientifici riconosciuti per i censimenti sul territorio nazionale di ogni specie di fauna selvatica.

- 1. 941.** Nuvoli, Azzolini.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le deroghe possono essere esercitate solo a condizione che siano condotti censimenti della fauna su tutto il territorio nazionale.

- 1. 940.** Carlucci, Zanella, Pecoraro Scanio, Licastro Scardino.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I proprietari dei terreni su cui è previsto l'esercizio delle deroghe possono opporsi all'ingresso dei soggetti destinati all'effettuazione delle deroghe stesse.

- 1. 942.** Nuvoli, Azzolini.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nel caso in cui l'effettuazione delle deroghe sia condotta in modo insoddisfacente rispetto alle condizioni stabilite, viene sospesa l'applicazione dell'articolo 842 del codice civile.

- 1. 948.** Rocchi, Grillini.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Quando l'esercizio delle deroghe sia condotto in modo insoddisfacente rispetto alle condizioni stabilite, viene sospesa l'applicazione dell'articolo 842 del codice civile.

- 1. 1048.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I proprietari o conduttori dei terreni che si trovano nelle regioni interessate dalle deroghe possono opporsi alla conduzione delle deroghe stesse.

- 1. 947.** Rocchi, Grillini.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le deroghe di cui al presente provvedimento non possono avere finalità né ludiche né sportive.

- 1. 943.** Nuvoli, Azzolini.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Essendo la deroga misura straordinaria motivata da situazioni di pubblica necessità ed emergenza, è vietato l'esercizio di deroghe a scopo ricreativo.

- 1. 944.** Nuvoli, Azzolini.

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I piccoli uccelli non possono essere oggetto di deroghe.

- 1. 945.** Rocchi, Grillini.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I piccoli uccelli sono esclusi dall'applicazione delle deroghe.

- 1. 1038.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

*Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* È escluso l'esercizio delle deroghe sulle specie insettivore.

- 1. 946.** Rocchi, Grillini.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La facoltà di deroga di cui al presente articolo è preclusa alle regioni e alle provincie autonome che non abbiano provveduto alla istituzione delle oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta degli uccelli selvatici.

- 1. 949.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Ciascuna regione può derogare per una sola volta in dodici anni alle citate disposizioni comunitarie e per un periodo non superiore alla durata di una stagione venatoria.

- 1. 950.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le misure di cui al comma 2 vengono adottati previa valutazione da parte dell'INFS della determinazione della funzione delle specie come indicatori di inquinamento.

- 1. 951.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le maggiori spese determinate per l'attuazione della presente legge sono co-

perfe dal corrispondente aumento della tassa di concessione per l'esercizio dell'attività venatoria.

1. **952.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Allo scopo di garantire circostanziate valutazioni sulla consistenza numerica delle specie, ogni regione istituisce un ufficio dei censimenti sotto la sorveglianza dell'INFS.

1. **953.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nel valutare l'opportunità delle deroghe deve essere considerata l'influenza delle polluzioni chimiche sul livello delle popolazioni naturali.

1. **954.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'applicazione delle deroghe di cui al presente articolo è rinviata all'anno 2050.

1. **955.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il requisito della protezione minima della fauna su tutto il territorio nazionale - i cui livelli debbono essere più che soddisfacenti -, prescritto dalla direttiva 79/409 CEE, è prioritario rispetto a qualunque esercizio di deroga.

1. **956.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La caccia tradizionale in deroga è vietata.

1. **957.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Gli uccelli di cui sia accertata la qualità di indicatori biologici sono esclusi da qualsiasi forma di deroga.

1. **958.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Negli ambiti territoriali di competenza degli enti che adottano la disciplina derogatoria, le zone di protezione della fauna selvatica devono rappresentare oltre il 50 per cento del territorio agro-silvo-pastorale.

1. **959.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Lo svolgimento di prelievo in deroga consente ai soggetti abilitati di non accedere più nell'ambito territoriale della provincia di residenza, né ad altri ATC.

1. **960.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'attività venatoria esercitata in deroga è vietata nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica.

1. **961.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il prelievo in deroga è consentito solo per un giorno.

1. **962.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Gli enti territoriali che esercitano la deroga devono ridurre a quindici giorni il proprio calendario venatorio.

1. **963.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La durata massima del prelievo di cui al presente articolo è fissata in giorni quindici.

1. **964.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'arco di tempo del prelievo durante il quale viene eseguita la deroga non può essere superiore a giorni quattordici.

1. **969.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il termine massimo di durata delle deroghe non può comunque essere superiore a sessanta giorni.

1. **965.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente*

*periodo:* Il numero dei capi prelevabili in deroga non può superare i dieci per anno.

1. **966.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il numero dei capi complessivamente prelevabili nel periodo di deroga non può essere superiore a 17 .

1. **1040.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le norme della disciplina derogatoria sono comunque contenute entro il termine temporale strettamente necessario al soddisfacimento delle ragioni che ne hanno determinato l'adozione e non possono essere rinnovate per più di una volta.

1. **967.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Qualunque intervento relativo all'esercizio in deroghe è vietato.

1. **968.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le deroghe, concordate con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, hanno una durata strettamente limitata al conseguimento del fine che ne abbia determinato l'adozione, la cui sussistenza è approvata con parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

1. **970.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente*

periodo: Per l'esercizio delle deroghe non sono ammessi i cacciatori.

1. **971.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per l'effettuazione delle deroghe vengono incaricati gli agenti del Corpo forestale dello Stato che abbiano seguito un apposito corso triennale.

1. **972.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In ogni regione, solo ad una provincia ogni anno può essere concessa l'effettuazione delle deroghe.

1. **973.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La regione è tenuta al risarcimento allo Stato di una somma non inferiore a un miliardo di euro per ogni inadempimento di cui al presente comma.

1. **974.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Qualora tali indicazioni non siano rispettate, la regione è tenuta al risarcimento del danno ambientale.

1. **975.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per l'individuazione degli ATC e

dei comprensori alpini si procede al sorveglianza per un numero non superiore ad uno per ogni regione.

1. **976.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'ubicazione degli impianti non è ammessa in territorio urbano.

1. **977.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'uso delle trappole nell'esercizio delle deroghe è vietato, parimenti alla vendita e all'acquisto di esse.

1. **978.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Tutti i soggetti autorizzati devono essere indicati nominativamente.

1. **979.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In modo tassativo le deroghe possono riguardare esclusivamente la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli di piccole quantità in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo; viene esclusa l'uccisione a qualunque titolo dell'avifauna.

1. **980.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I luoghi che presentano fenomeni di dissesto idrogeologico sono esclusi dal-

l'esercizio delle deroghe fino al risanamento delle condizioni di crisi ambientale.

1. **981.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per l'identificazione di metodi incruenti nell'applicazione delle deroghe, le regioni bandiscono concorsi riservati ai laureati in zoologia.

1. **982.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Gli animali da allevamento sono gli unici oggetti della deroga ammessi.

1. **983.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La tassa erariale di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995 è aumentata del 50 per cento per tutti i soggetti abilitati al prelievo in deroga.

1. **985.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Ai cacciatori che esercitano il prelievo in deroga è applicata la tassa erariale di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle

finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, aumentata dell'80 per cento.

1. **986.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Ai fini di tale individuazione, gli ATC ed i comprensori alpini selezionano i cacciatori di esperienza almeno quarantennale laureati in zoologia.

1. **987.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'individuazione di cui sopra può riguardare esclusivamente chi, già cacciatore, non abbia più esercitato l'attività venatoria da non meno di 10 anni.

1. **988.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nell'attuazione delle deroghe e si deve ricorrere solo a personale dello Stato come soggetti abilitati.

1. **989.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La polvere da sparo non può figurare tra i mezzi di attuazione delle deroghe.

1. **990.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* A cura delle regioni sono previsti corsi rivolti ai soggetti abilitati sull'uso dei

mezzi da impiegare nelle deroghe; tali corsi non possono avere durata inferiore a otto mesi.

1. **991.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Alle regioni è affidato il compito della sorveglianza sull'adozione dei mezzi di cui al presente comma.

1. **992.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'uso di armi da fuoco a più di un colpo è vietato .

1. **993.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* È in ogni caso vietato il ricorso alle reti da uccellazione .

1. **994.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La valutazione sui mezzi adottati è affidata al Ministro dell'interno .

1. **995.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Sono vietati mezzi capaci di inibire o ridurre le capacità canore degli animali.

1. **996.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Non è consentito il ricorso a mezzi che causino dolore o sofferenze agli animali.

1. **997.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'applicazione delle deroghe di cui al presente comma è subordinata al reperimento di innovazioni tecnologiche in grado di minimizzarne l'impatto ambientale.

1. **998.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Nelle aree montane non sono collocabili impianti.

1. **999.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Sono sospese le deroghe dalle quali derivi inquinamento acustico.

1. **1000.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* È prevista con apposito piano regionale la delocalizzazione degli impianti esistenti al fine di adeguarli alla disposizione del presente articolo.

1. **1001.** Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella

*Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente*